SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 luglio 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino del Fiume Tevere

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Regione Toscana

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 luglio 2015, n. **110**.

Istituzione del «Giorno del dono».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Repubblica italiana riconosce il 4 ottobre di ogni anno «Giorno del dono», al fine di offrire ai cittadini l'opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le attività donative possono recare alla crescita della società italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione nella quale i valori primari della libertà e della solidarietà affermati dalla Costituzione trovano un'espressione altamente degna di essere riconosciuta e promossa.

Art. 2.

1. In occasione del «Giorno del dono» di cui all'articolo 1, possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, cerimonie, iniziative, incontri, momenti comuni di riflessione, presentazioni, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, affinché l'idea e la pratica del dono siano oggetto di attenzione in tutte le forme che possono assumere e affinché la loro importanza riceva il conforto di approfondimenti culturali e di testimonianze riguardanti le esperienze di impegno libero e gratuito che di fatto si realizzano nella società italiana.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

1. Il «Giorno del dono» di cui all'articolo 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1176):

Presentato dal Senatore Carlo Azeglio CIAMPI ed altri, il 21 novembre 2013.

Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede deliberante, il 13 febbraio 2013 con pareri delle commissioni 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, l'11 e il 27 marzo 2014.

Nuovamente assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 27 marzo 2014, con pareri delle commissioni 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 2 e 9 aprile 2014.

Esaminato in Aula il 13 maggio 2014 e approvato il 28 maggio 2014.

Camera dei deputati (atto n. 2422):

Assegnato alla XII commissione (affari sociali), in sede referente, il 3 giugno 2014 con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 23 e 31 luglio 2014; il 6 agosto 2014; il 18 settembre 2014.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 3:

— La legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 31 maggio 1949.

15G00124
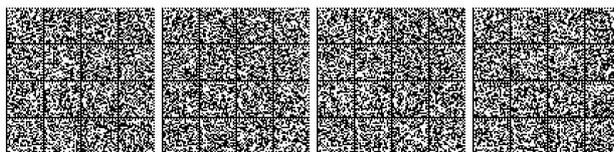
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Marcaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Marcaria (Mantova);

Considerato altresì che, in data 13 giugno 2015, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Marcaria (Mantova) è sciolto.

Dato a Roma, addì 2 luglio 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Marcaria (Mantova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Carlo Orlandini.

Il citato amministratore, in data 13 giugno 2015, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marcaria (Mantova).

Roma, 25 giugno 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A05543

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Latina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Latina;

Vista la delibera n. 27 del 4 giugno 2015, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole di venti consiglieri su trentadue assegnati all'ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Latina è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Giacomo Barbato è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 luglio 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Latina è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Di Giorgi.

In data 6 maggio 2015, tredici consiglieri su trentadue assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 27 del 4 giugno 2015 da venti componenti, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Latina ha proposto lo

scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento dell'11 giugno 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Latina ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giacomo Barbato.

Roma, 25 giugno 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A05544

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 2015.

Proroga dell'affidamento della gestione del comune di Scalea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 25 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2014, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del comune di Scalea (Cosenza) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria composta dal prefetto dr.ssa Maria Teresa Cucinotta, dal viceprefetto Roberto Esposito e dal dirigente di II fascia dell' Area I, dr. Rosario Fusaro;

Visto il proprio decreto, in data 24 gennaio 2015, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2015, con il quale il prefetto dr.ssa Maria Teresa Cucinotta è stata sostituita dal viceprefetto dr. Salvatore Caccamo;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2015;

Decreta:

La durata della gestione del comune di Scalea (Cosenza), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata di sei mesi.

Dato a Roma, addì 2 luglio 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2015
Interno, foglio n. 1510

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 3 marzo 2014, la gestione del comune di Scalea (Cosenza) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

L'organo di gestione straordinaria ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità all'interno dell'ente, pur operando in un contesto gestionale connotato dalla disapplicazione dei principi di buon andamento e imparzialità delle fmalità pubbliche e in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la pervicace e radicata presenza della criminalità organizzata su quel territorio i cui segnali di attività sono tuttora presenti.

Le risultanze di una recente indagine di polizia giudiziaria, successiva a quella che, nel mese di luglio 2013, portò all'arresto di 38 persone, tra cui l'ex sindaco ed alcuni assessori del comune di Scalea, hanno dato luogo all'emissione di una nuova ordinanza di misura cautelare, eseguita il 21 maggio scorso, nei confronti di 17 persone dalla quale si evince la persistenza, sul territorio comunale, della consorteria criminale egemone che, pur a fronte degli arresti avvenuti nel corso del 2013, si è nuovamente organizzata e continua ad avere il controllo del territorio e delle attività economiche.

Come rilevato dal Prefetto di Cosenza con relazione del 23 giugno 2015, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo di gestione straordinaria, l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità nell'ente locale non può ritenersi conclusa.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi di risanamento già avviati sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 23 giugno 2015, cui hanno partecipato il Procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro e il Procuratore della Repubblica di Paola, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

Le azioni intraprese dalla commissione straordinaria, rivolte oltre che al ripristino della legalità a garantire il regolare andamento dei servizi, sono state improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, per dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa dell'ente.

L'operato della commissione si è rivelato complesso, non solo per la situazione di diffusa illegalità che ha connotato la gestione del comune di Scalea nel recente passato, ma anche per la grave situazione finanziaria in cui versa l'ente che ha portato, il 17 dicembre 2014, all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte delle sezioni riunite della Corte dei Conti.

Si è reso necessario, pertanto, procedere, preliminarmente, ad una pianificazione degli interventi preordinati ad una ricognizione e razionalizzazione dell'assetto organizzativo al fine di recuperare la disponibilità finanziaria.

L'attività dell'organo straordinario ha riguardato innanzitutto gli ambiti ove era più evidente la penetrazione malavitosa, attraverso l'approfondimento delle diverse situazioni di criticità riscontrate in sede di accesso ispettivo e in relazione alle quali sono stati effettuati interventi mirati al riassetto delle strutture amministrative.

Una della attività sulle quali, da subito, si è concentrata l'azione della commissione straordinaria è quella di gestione di un compendio immobiliare denominato «ex campo volo», la cui proprietà è stata acquisita dal comune, che ha proceduto alla verifica dei singoli lotti, su alcuni dei quali sono stati, in passato, elevati fabbricati abusivi.

L'attività interessa in particolare 240 unità immobiliari per le quali è stato predisposto un crono-programma di controlli finalizzato a ricondurre le posizioni esistenti alla puntuale osservanza delle disposizioni di settore.

Un'ulteriore procedura attualmente in corso riguarda la verifica delle concessioni demaniali, sia per l'aspetto relativo all'accertamento della sussistenza dei prescritti requisiti soggettivi, sia per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni urbanistiche con particolare riferimento al «piano spiaggia», atteso che buona parte di tali concessioni riguardano stabilimenti balneari che esercitano anche attività di somministrazione di alimenti.

Relativamente al settore dell'ambiente, ove erano state registrate le maggiori criticità che hanno dato luogo al provvedimento dissolutorio, è stata avviata la gara, a carattere europeo, per la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, procedura che una volta conclusa assicurerà, per un quinquennio, un servizio funzionale alle esigenze dei cittadini e del decoro urbano.

Atteso il rilevante importo dell'appalto è opportuno che sia l'organo di gestione straordinaria a portare a termine tale procedura ed a vigilare sulle fasi di avvio del nuovo affidamento, stante il possibile verificarsi di forme di ingerenza in un settore dove, solitamente, gravitano gli interessi di ambienti controindicati.

Come evidenziato, a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario l'organo di gestione straordinaria ha avviato una complessa attività di «riallineamento» delle posizioni finanziarie dell'ente che richiede, tuttavia, un ulteriore arco di tempo per il completamento delle azioni che incidono sulla parte corrente delle entrate comunali e che sono volte, in particolare, al recupero delle morosità e dell'evasione fiscale.

In ordine a quest'ultimo aspetto è in corso di definizione l'aggiornamento di una banca dati il cui scopo è quello di consentire all'ente l'esercizio puntuale della potestà impositiva e di individuare ogni forma di evasione della fiscalità locale.

Il perfezionamento delle menzionate procedure richiede di essere proseguito dall'organo di gestione straordinaria per assicurare la dovuta trasparenza e imparzialità ed evitare il riprodursi di tentativi di interferenza da parte della locale criminalità, i cui segnali di attività sono tuttora presenti sul territorio.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di ingerenze della criminalità organizzata e ciò è sufficiente per la richiesta di proroga, stante la complessità delle azioni di bonifica intraprese dalla commissione.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano, ai sensi dell'art. 143, comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le condizioni per l'applicazione della proroga della durata del provvedimento con il quale la gestione del comune di Scalea (Cosenza) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria.

Roma, 26 giugno 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A05590

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 maggio 2015.

Riparto del contributo di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per la corresponsione degli indennizzi, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210 recante "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed, in particolare, l'art. 114 che ha conferito alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 che ha determinato, tra l'altro, le risorse finanziarie da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e ha individuato, tra le funzioni trasferite, anche le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;

Considerato che, sulla base di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le risorse finanziarie da erogare alle Regioni a statuto ordinario in materia di salute umana e sanità veterinaria sono state azzerate dall'anno 2012, mentre le regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia hanno continuato a beneficiare dei trasferimenti statali;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2011 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, commi 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 che aveva stabilito che il comma 2 dell'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 doveva interpretarsi nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non doveva essere rivalutata secondo il tasso d'inflazione;

Vista la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 che ha invitato lo Stato italiano a fissare, entro sei mesi dalla data in cui la decisione diventa definitiva, un termine specifico entro il quale si impegna a garantire l'effettiva e rapida realizzazione dei diritti dei ricorrenti, mediante la previsione in favore di ciascun di essi di una somma corrispondente alla indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 210 del 1992 rivalutata;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";

Visto, in particolare, il comma 186 dell'art. 1 che ha previsto che agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e agli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018;

Considerato che il predetto comma 186 ha previsto che tale contributo sia ripartito tra le Regioni e le Province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 190 del 2014, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute;

Vista la nota della Conferenza delle regioni e delle province autonome n. 512/C7SAN del 29 gennaio 2015 con cui è stato comunicato il numero di indennizzati di tutte le Regioni e le Province autonome al 31 dicembre 2014 per un totale di 16.105 soggetti;

Considerato che nel corso dell'istruttoria tecnica presso la Conferenza Stato – Regioni è emersa la necessità di un approfondimento relativamente alle risorse da erogare in favore delle Autonomie speciali;

Vista la successiva nota della Conferenza delle regioni e delle province autonome n. 1593/C7SAN del 26 marzo 2015 con cui è stata trasmessa una nuova tabella recante il numero di indennizzati delle Regioni e delle Province autonome al 31 dicembre 2014, distinguendo tra numero di indennizzati per anticipazioni relative al periodo 2012/2014 (16.072 soggetti) e numero di indennizzati per arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale (16.145 soggetti) e prevedendo che il contributo di cui al citato comma 186 sia ripartito in proporzione al fabbisogno relativo alle due componenti, ovvero in misura pari al 70 per cento per le anticipazioni relative al periodo 2012/2014 e al 30 per cento per gli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale;

Considerato che la regione Siciliana non svolge funzioni di erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992, che continuano ad essere esercitate sul territorio regionale dal Ministero della salute, non essendo ancora state emanate le norme di attuazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

Considerato che la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), ha previsto, all'art. 2, comma 109, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria, con ciò disponendo che dette Province autonome non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 maggio 2015.

Decreta:

Articolo unico

Riparto del contributo per gli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210

1. Il contributo di cui all'art. 1, comma 186, della legge n. 190 del 2014, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, 200 milioni di euro per l'anno 2016, 289 milioni di euro per l'anno 2017 e 146 milioni di euro per l'anno 2018, è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate in percentuale al numero di indennizzati delle medesime regioni e province autonome al 31 dicembre 2014, pari a 16.072 soggetti per le anticipazioni relative al periodo 2012/2014 ed a 16.145 soggetti per gli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale fino al 31 dicembre 2011. Il contributo di cui al citato comma 186 è ripartito in proporzione al fabbisogno relativo alle due componenti, ovvero in misura pari al 70 per cento per le anticipazioni relative al periodo 2012/2014 e al 30 per cento per gli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale fino al 31 dicembre 2011.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, ad erogare il contributo di cui al comma 1, a valere sul capitolo 2855 del proprio stato di previsione, sulla base degli importi indicati nella tabella 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

3. In attuazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013, le Regioni utilizzano annualmente il contributo di cui al comma 1, prioritariamente, almeno per una quota non inferiore al 50 per cento, per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 fino al 31 dicembre 2011 e, per la restante quota, a compensazione degli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione dei citati indennizzi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014. Ai fini del pagamento dei predetti arretrati, le regioni provvedono in proporzione alle somme dovute ai singoli indennizzati al 31 dicembre 2011.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote riferite alla Provincia autonoma di Trento sono rese indisponibili.

5. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per le verifiche di competenza ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2015

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro della salute
LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne n. 2119
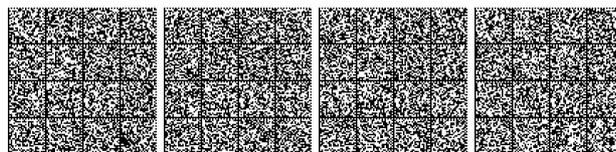
Tabella 1

Riparto tra le Regioni e le Province autonome del contributo di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 190 del 2014

dati in euro

REGIONI	Numero indennizzati al 31/12/2014 per anticipazioni 2012-2014	Numero indennizzati al 31/12/2014 per arretrati 2001-2011	Percentuali ponderate di riparto	Risorse 2015	Risorse 2016	Risorse 2017	Risorse 2018	TOTALE
ABRUZZO	562	562	3,49%	3.492.021,35	6.984.042,70	10.091.941,70	5.098.351,17	25.666.356,91
BASILICATA	210	210	1,30%	1.304.847,83	2.609.695,67	3.771.010,24	1.905.077,84	9.590.631,59
CALABRIA	1.028	1.028	6,39%	6.387.540,83	12.775.081,66	18.459.993,00	9.325.809,61	46.948.425,10
CAMPANIA	1.808	1.808	11,23%	11.234.118,50	22.468.237,00	32.466.602,47	16.401.813,01	82.570.770,99
EMILIA ROMAGNA	1.908	1.908	11,86%	11.855.474,61	23.710.949,23	34.262.321,63	17.308.992,94	87.137.738,41
FRIULI VENEZIA GIULIA	0	18	0,03%	33.446,89	66.893,78	96.661,51	48.832,46	245.834,62
LAZIO	2.004	2.004	12,45%	12.451.976,48	24.903.952,96	35.986.212,03	18.179.885,66	91.522.027,13
LIGURIA	334	334	2,08%	2.075.329,41	4.150.658,83	5.997.702,00	3.029.980,94	15.253.671,19
LOMBARDIA	2.122	2.122	13,19%	13.185.176,69	26.370.353,38	38.105.160,64	19.250.357,97	96.911.048,69
MARCHE	506	506	3,14%	3.144.061,93	6.288.123,85	9.086.338,97	4.590.330,41	23.108.855,15
MOLISE	115	115	0,71%	714.559,53	1.429.119,06	2.065.077,04	1.043.256,91	5.252.012,54
PIEMONTE	931	931	5,78%	5.784.825,40	11.569.650,80	16.718.145,41	8.445.845,09	42.518.466,70
PUGLIA	2.147	2.147	13,34%	13.340.515,72	26.681.031,44	38.554.090,43	19.477.152,95	98.052.790,55
SARDEGNA	0	42	0,08%	78.042,74	156.085,48	225.543,51	113.942,40	573.614,12
TOSCANA	828	828	5,14%	5.144.828,61	10.289.657,21	14.868.554,67	7.511.449,76	37.814.490,25
UMBRIA	196	196	1,22%	1.217.857,98	2.435.715,96	3.519.609,56	1.778.072,65	8.951.256,15
PROVINCIA TRENTO	0	13	0,02%	24.156,09	48.312,17	69.811,09	35.267,88	177.547,23
VENETO	1.373	1.373	8,53%	8.531.219,42	17.062.438,83	24.655.224,11	12.455.580,35	62.704.462,70
PROVINCIA BOLZANO	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALLE D'AOSTA	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**16.072**	**16.145**	**100,00%**	**100.000.000,00**	**200.000.000,00**	**289.000.000,00**	**146.000.000,00**	**735.000.000,00**

15A05545

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 luglio 2015.

Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria - anno accademico 2015/2016. (Prot. n. 460).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, che dispone l'istituzione di uno specifico corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lett. *b)* e 3 comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante la "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", con particolare riguardo all'art. 6, comma 2;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, relativo a "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università", che attribuisce all'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria valore di esame di Stato, abilitante all'insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente la "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, relativo al "Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 3, comma 2, lett. *a)*, e l'art. 6;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", con particolare riferimento all'art. 20;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, relativa a "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'art. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, attinente alle "Norme di esecuzione del Testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3";

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2012, n. 3889, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2012, recante i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico e la corrispondenza tra i livelli del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e i titoli di studio e le attestazioni nazionali";

Vista la disposizione del direttore generale per gli affari internazionali 17 giugno 2014 n. 5541, dove all'art. 4 è istituito l'elenco degli enti certificatori;

Ritenuta la necessità di definire, per l'anno accademico 2015/2016, le modalità ed i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

Decreta:

Art. 1.

Accesso al corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

1. Per l'anno accademico 2015/2016, l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea magistrale di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. La prova d'accesso mira a verificare l'adeguatezza della personale preparazione del candidato, con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale.

3. La prova di cui al comma 2, predisposta da ciascuna università, verte su ottanta quesiti formulati con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve indivi-

duare quella corretta, sui seguenti argomenti, specificati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto:

a. competenza linguistica e ragionamento logico;

b. cultura letteraria, storico-sociale e geografica;

c. cultura matematico-scientifica.

4. I quesiti di cui al comma 3 sono così ripartiti: quaranta di competenza linguistica e ragionamento logico, venti di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, venti di cultura matematico-scientifica.

5. La prova ha la durata di due ore e mezza;

6. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:

1 punto per ogni risposta esatta;

0 punti per ogni risposta errata o non data;

7. La votazione di cui al comma 6 è integrata in caso di possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese, di almeno Livello B1 del "Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue", rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi madrelingua, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 7 marzo 2012, n. 3889, ricompresi nell'elenco progressivamente aggiornato a cura della competente Direzione generale del MIUR, a condizione che la Certificazione di competenza in lingua straniera abbia i requisiti di cui all'art. 3 del predetto decreto, secondo il seguente punteggio:

a. B1 punti 3

b. B2 punti 5

c. C1 punti 7

d. C2 punti 10

I punteggi non sono sommabili tra loro.

8. La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea magistrale è costituita dai candidati che hanno conseguito, nella prova di cui al comma 2, una votazione non inferiore a 55/80.

9. È ammesso al corso di laurea magistrale, secondo l'ordine della graduatoria definito dalla somma dei punteggi di cui ai commi 6 e 7, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso, indicato nel bando.

10. In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:

a. prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura scientifico-matematica;

b. in caso di ulteriore parità prevale lo studente che ha conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

c. in caso di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più giovane.

11. La graduatoria degli ammessi al corso non può essere in alcun caso integrata con altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando, non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi. Non sono consentite ammissioni in soprannumero.

Art. 2.

Bando per la procedura di accesso

1. Per l'accesso al corso di laurea magistrale di cui all'art. 1, comma 1, ciascuna università, una volta completate le procedure per l'attivazione del corso e in base alla programmazione definita ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 emana il relativo bando, che:

a. indica il numero dei posti disponibili;

b. prevede disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indica i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni;

c. definisce le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed, infine, le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei;

d. definisce le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

Studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Art. 4.

Calendario della prova di ammissione

1. La prova di ammissione di cui al presente decreto si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 11 settembre 2015 alle ore 11.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2015

Il Ministro: GIANNINI

ALLEGATO *A*
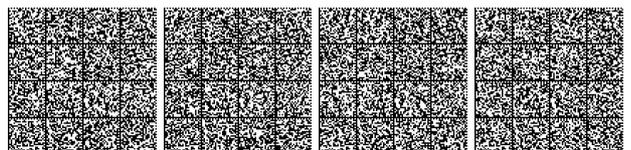
Programmi relativi alla prova di ammissione alla laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Competenza linguistica e ragionamento logico

I quesiti mirano ad accertare la capacità di usare correttamente la lingua italiana, di comprendere un testo scritto e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che sono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni.

I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di diverse forme di ragionamento logico.

Cultura letteraria, storico-sociale e geografica

La prova è mirata all'accertamento delle capacità di:

a) individuare le caratteristiche proprie dei generi letterari, orientarsi nella collocazione storico-culturale di un testo classico italiano, riconoscere opere e autori rilevanti della tradizione italiana;
b) distinguere tipologia e rilevanza delle fonti nella ricerca storica, orientarsi nella cronologia degli eventi cruciali, riconoscendo le tappe fondamentali della storia italiana ed europea con riferimento alla specificità dell'organizzazione politica, economica e sociale e ai principali fenomeni politico-culturali dell'età moderna e contemporanea;
c) distinguere e descrivere gli elementi di base della geografia astronomica, fisica, antropica, sociale ed economica.

Cultura matematico-scientifica

La prova è mirata all'accertamento delle capacità di risolvere semplici problemi valutando criticamente le strategie da utilizzare e di descrivere ed interpretare da un punto di vista scientifico eventi semplici del mondo circostante e della vita quotidiana, facendo riferimento alle conoscenze di base nelle seguenti aree disciplinari:

a) matematica ed informatica (insiemi numerici e calcolo aritmetico, calcolo algebrico, geometria euclidea, probabilità, analisi-elaborazione-presentazione dell'informazione);
b) scienze della terra e della vita (ambiente ed ecosistema, atmosfera, clima, acque, vita e organismi viventi, evoluzione biologica);
c) scienze della materia (elementi e sostanze chimiche, legami e reazioni chimiche, produzione dell'energia, fotosintesi, misura delle grandezze fisiche, principi di dinamica, termodinamica, ottica, elettricità, magnetismo, astronomia, mondo microscopico).

15A05542
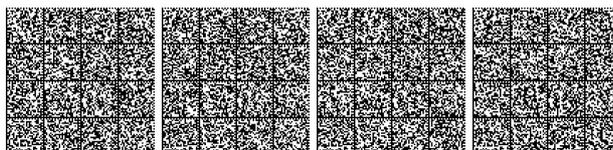
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 luglio 2015.

Determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari e per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

Visti i commi 8-*bis* ed 8-*ter* del predetto art. 73 introdotti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 114/2014 entrata in vigore il 19 agosto 2014 concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

Visto l'art. 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008 n. 181, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario;

Visto l'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2014, n. 553, concernente gli Indicatori ISEE e ISPE e Importo minimo Borse di studio per l'a.a. 2014-2015;

Decreta

Art. 1.

Determinazione annuale delle risorse destinate alle borse di studio

1. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi (borsa di studio) di cui all'art. 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito decreto legge) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche, è determinato, per l'anno 2015, nei limiti di € 8.000.000 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, stanziate sul capitolo 1537 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia provvede ai sensi dell'art. 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle occorrenti variazioni di bilancio a valere sul fondo di cui al citato capitolo 1537 in favore del pertinente capitolo di gestione.

Art. 2.

Requisiti per l'attribuzione delle borse di studio

1. Le borse di studio sono attribuite, ai sensi del successivo art. 3, ai soggetti che ne fanno richiesta nei termini e secondo le modalità indicate nei seguenti commi, ai quali sia riferibile un indicatore della situazione economica equivalente calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario pari od inferiore a euro 20.956,46.

2. La domanda di assegnazione della borsa di studio deve contenere, a pena di inammissibilità e con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:

le generalità e i dati anagrafici del richiedente;

il codice fiscale;

la data di inizio del tirocinio;

il valore dell'indicatore ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario;

l'indirizzo di posta elettronica ordinaria a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa alla borsa di studio.

3. Alla domanda di cui al comma 2 deve essere allegata l'attestazione dell'ISEE.

4. La domanda, firmata per esteso, deve essere presentata dall'interessato all'ufficio giudiziario della giustizia ordinaria o amministrativa presso il quale è svolto il tirocinio formativo entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della giustizia, per l'assegnazione della borsa di studio relativamente all'attività svolta nel primo semestre 2015. Entro il medesimo termine deve essere presentata la domanda anche se l'attività formativa si è già conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I tirocinanti che hanno iniziato l'attività formativa entro il 30 giugno 2015 sebbene non abbiano presentato la domanda a norma del comma 4, possono presentare, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2015 la domanda di assegnazione della borsa di studio per concorrere alla ulteriore graduatoria di cui all'art. 3, comma 5 e relativa all'attività svolta dal 1° luglio al 31 dicembre 2015. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente possono presentare la domanda anche i tirocinanti che hanno iniziato l'attività formativa in data successiva al 30 giugno 2015.

6. La domanda presentata a norma dei commi 4 e 5 produce effetti esclusivamente ai fini dell'inserimento nella graduatoria relativa al semestre a cui si riferisce.
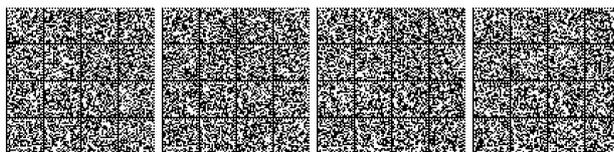
7. Quando la domanda è incompleta, l'ufficio assegna un termine perentorio per consentire all'interessato di integrarla con i dati o con i documenti mancanti. Il termine di cui al periodo precedente è fissato per una sola volta e comunque non oltre il decimo giorno successivo alla scadenza dei termini previsti dai commi 4 e 5.

8. La mancata presentazione della domanda entro il termine di cui al comma 4 determina la decadenza dal diritto di fruire del beneficio dell'attribuzione della borsa di studio, limitatamente alla prima graduatoria dei richiedenti prevista dall'art. 3, comma 4. La mancata presentazione della domanda entro il termine di cui al comma 5 determina la decadenza dal diritto di fruire del beneficio dell'attribuzione della borsa di studio, limitatamente alla ulteriore graduatoria prevista dal medesimo art. 3, comma 5.

9. Le disposizioni del comma 8 si applicano anche all'interessato che non provvede ad integrare la domanda nel termine fissato a norma del comma 7.

10. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di accertare il perdurante possesso dei requisiti di ammissibilità da parte di ciascun tirocinante a favore del quale è erogata la borsa di studio, provvedendo alla revoca del beneficio laddove manchino e vengano meno i presupposti. A tal fine gli uffici giudiziari invieranno tutte le informazioni necessarie e le scadenze dei periodi di stage per ciascuno dei borsisti, secondo le modalità che saranno indicate con apposita circolare della Direzione generale dei magistrati.

Art. 3.

Importo e durata

1. L'importo della borsa di studio è determinato in almeno euro trecentocinquanta mensili. La borsa di studio è attribuita sulla base di graduatorie predisposte su base nazionale.

2. Le Corti d'appello, le Procure generali e il Segretario generale della giustizia amministrativa trasmettono, non oltre venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domanda di cui ai commi 4 e 5 al Ministero della giustizia, secondo le modalità indicate dalla suindicata circolare della Direzione generale dei magistrati, i dati necessari per stilare la graduatoria inviando l'elenco di coloro che hanno presentato la domanda con riferimento al rispettivo valore dell'ISEE che costituirà titolo per l'assegnazione delle borse di studio ed escludendo quelli il cui valore dell'ISEE è superiore a quello indicato all'art. 2 comma 1 del presente decreto. Agli ammessi allo stage presso gli uffici della giustizia amministrativa, tenuto conto del rapporto tra la dotazione organica del personale di magistratura ordinaria e di quello della magistratura amministrativa relativo agli uffici giudiziari di cui all'art. 73, comma 1, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché del maggior tasso di scopertura presente negli uffici della giustizia ordinaria, non possono essere assegnate più di trenta borse di studio, di cui sino a 15 da attribuire agli ammessi ai tirocini formativi presso il Consiglio di Stato e sino a 15 ai tirocinanti presso i Tribunali amministrativi regionali.

3. Ai fini delle predetta graduatoria in caso di pari valore dell'ISEE saranno preferiti gli aspiranti borsisti di più giovane età.

4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la trasmissione dei dati contenuti nelle domande di cui all'art. 2, comma 4, e non escluse a norma del comma 2, dello stesso art. 2, verrà predisposta una prima graduatoria sulla base degli elenchi trasmessi. A coloro che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, sarà destinata la quota delle risorse, nei limiti di cui all'art. 1, comma 1, determinata con decreto del Ministro della giustizia.

5. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la trasmissione dei dati contenuti nelle domande di cui all'art. 2, comma 5 e non escluse a norma del comma 2 dello stesso art. 2, sarà stilata ulteriore graduatoria, sulla base degli elenchi trasmessi. Ai soggetti che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria di cui al periodo precedente ed individuati nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, sarà destinata, per l'attività svolta dal 1° luglio al 31 dicembre 2015, la quota delle risorse, nei limiti di cui all'art. 1, comma 1, determinata con ulteriore decreto del Ministro della giustizia.

6. Gli importi saranno corrisposti sempre in unica soluzione a ciascun borsista in base al periodo di stage svolto, eventualmente frazionando, anche su base giornaliera, la somma mensilmente stabilita ai sensi dei commi 4 e 5.

7. Sulla base della graduatoria prevista dal comma 4, sono attribuite le borse di studio per l'attività svolta nel semestre compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2015. Sulla base della graduatoria prevista dal comma 5, sono attribuite le borse di studio per l'attività svolta nel semestre compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2015.

Art. 4.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale dei magistrati - Ufficio II, per le finalità di gestione delle domande e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente al provvedimento di assegnazione.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei magistrati - Ufficio II, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore dell'Ufficio II.

Art. 5.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Pubblicità

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.

Roma, 10 luglio 2015

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2015
Ufficio controllo atti Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. 1869

15A05745

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 giugno 2015.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari a base di daminozide, sulla base del dossier DAZIDE ENHANCE 85% WW di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115, recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119, recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10, recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva daminozide;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva daminozide decade il 31 ottobre 2017, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario Dazide Enhance, presentato dall'impresa Fine Agrochemicals LTD, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 7 marzo 2006, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva daminozide;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo Dazide Enhance 85 % WW, svolta dal università di Pisa, al fine di riregistrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 ottobre 2017, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 ottobre 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva daminozide, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario Dazide Enhance;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999, concernente "Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta";

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 ottobre 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva daminozide, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, per i prodotti fitosanitari con classificazione conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 inseriti nell'allegato sono consentiti secondo le seguenti modalità:

6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione "Banca dati".

Roma, 19 giugno 2015

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva **daminozide** ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier DAZIDE ENHANCE 85 % WW di All. III fino **al 31 ottobre 2017** ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>12455</td><td>DAZIDE ENHANCE</td><td>30/05/2007</td><td>Fine Agrochemicals Ltd</td><td>Nessun pittogramma, P102-P273-P261-P501-EUH401</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Variazione di composizione</td></tr>
</table>
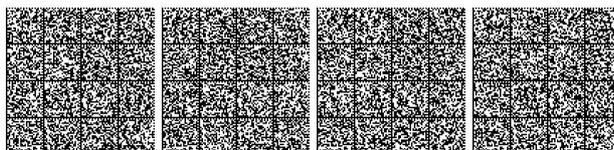
DAZIDE® ENHANCE

FITOREGOLATORE IN GRANULI IDROSOLUBILI PER PIANTE ORNAMENTALI

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Daminozide g 85
Coformulanti q.b. a g 100

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Consigli di prudenza
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini - P273 Non disperdere nell'ambiente - P261 – Evitare di respirare la nebbia/i vapori di nebulizzazione P501 Smaltire il prodotto/recipiente secondo le norme nazionali vigenti

FINE AGROCHEMICALS Ltd.
Hill End House, Whittington, Worcester - WR5 2RQ (UK) – Tel +44 (0)1905 361800
Stabilimento di produzione e confezionamento:
SCHIRM GmbH – Lübeck (Germania)
Registrazione del Ministero della Salute n. 12455 del 30/05/2007
Contenuto netto: g 250-500-kg 1 Partita n° ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
DAZIDE® ENHANCE è un fitoregolatore che viene assorbito dalle foglie entro 12 ore dall'applicazione e traslocato nei tessuti della pianta. Viene utilizzato per produrre piante compatte e robuste, con steli più forti e foglie più verdi. Gli effetti della sua applicazione si manifestano dopo 2-3 settimane dal trattamento. L'impiego di DAZIDE® ENHANCE migliora le caratteristiche qualitative dei fiori nelle piante ornamentali e floricole. Le piante trattate con DAZIDE EHNANCE possono rispondere diversamente a seconda della varietà, dello stadio colturale e delle condizioni fisiologiche, con un possibile ritardo nella fioritura e un possibile effetto sul numero finale, dimensione e colore dei fiori.

MODALITÀ, COLTURE E DOSI D'IMPIEGO
I migliori risultati si ottengono bagnando completamente la parte della piante da trattare, evitando il gocciolamento. Questo si ottiene impiegando generalmente una dose d'acqua pari a circa 1000 litri/ha. Si consiglia di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata su piante ben irrigate ma asciutte. La risposta delle piante al trattamento con DAZIDE® ENHANCE può variare a seconda della specie, della cultivar, dello stato vegetativo e delle condizioni climatiche. In caso di coltivazione di cultivar locali o di particolari condizioni colturali effettuare un'applicazione in scala ridotta su una piccola parcella.
Preparazione della poltiglia: aggiungere la giusta dose di DAZIDE® ENHANCE direttamente nell'acqua pulita e mescolare fino al completo scioglimento. Utilizzare la miscela subito dopo la preparazione con pompe a motore ad aria compressa, che dovranno essere accuratamente pulite dopo l'impiego.

Crisantemo in vaso: impiegare 2-5 g/litro. La dose dipende dallo stadio della coltura. Le applicazioni, fino ad un massimo di 2, possono essere ripetute dopo 7-10 gg.
Crisantemo: impiegare 2-4 g/litro. Il programma di applicazione consiste nell'effettuare fino ad un massimo di tre trattamenti per ciclo colturale ad intervallo di 7-10 gg a seconda della velocità di accrescimento ed il vigore della coltura. In alternativa può essere impiegata la dose di 500 g/hl con due trattamenti distanziati di 7-10 gg in caso di cultivar a rapido accrescimento (es.: Euro). Per l'impiego su cultivars Shoesmith e R varly utilizzare 0,6 g/litro 7 giorni prima e 1 g/litro 14 giorni dopo l'induzione della fioritura con fotoperiodo corto. Quando i boccioli sono chiaramente visibili impiegare 2 g/litro.
Crisantemo a mazzetto: impiegare 0,6-1,25 g/litro. Trattare una volta 7 giorni prima dell'induzione della fioritura col fotoperiodo corto e successivamente ripeterlo 14 giorni dopo detta tecnica.
Girasole in vaso ed in serra: impiegare 4 g/litro effettuando fino ad un massimo di tre applicazioni per ciclo colturale Intervallo e numero dei trattamenti dipendono dalla cultivar specifica e dalla sua velocità di crescita e sviluppo. I trattamenti vanno effettuati a distanza di 14 giorni.
Piante Ornamentali in vaso e piantine: (Aster, Azalea*, Brassica, Cosmos, Dicentra, Lebelia, Nemesia, Phlox, Salvia, Tagetes, Viola* e Zinnia) impiegare 1-5 g/litro effettuando 1-5 trattamenti a distanza di 7 giorni per ciclo colturale. La dose ed il numero di applicazioni richieste per un'effettiva azione fitoregolatrice sulla coltura dipendono dalla varietà e dalla sua velocità di crescita e sviluppo.
*Azalea: i dati sull'efficacia e la selettività sono limitati per mancanza di informazioni a concentrazioni superiori ai 2,5 g/litro
*Viola: l'efficacia nella riduzione dell'altezza sono limitati in alcune cultivar di Viola ma l'effetto non è prevedibile
Kalanchoe: impiegare 1-3 g/litro quando le piante mostrano un'attiva crescita dei nuovi germogli. Effettuare il primo intervento quando le piante hanno una lunghezza di 2-3 cm. Trattare per un massimo di tre volte per ciclo colturale. I trattamenti devono essere effettuati prima della fase in cui i boccioli fiorali siano chiaramente visibili. Le applicazioni possono portare un ritardo nella fioritura. In determinate condizioni e su alcune varietà possono presentarsi piccole macchie necroiche o ingrigimento delle foglie. Si consiglia pertanto, in caso di varietà nuove o di particolari condizioni (es. scarsa luce, basse temperature, ecc.) di effettuare prove su piccole parcelle prima di impiegare il prodotto su larga scala.
Ortensia: impiegare 4 g/litro con un massimo di tre trattamenti per ciclo colturale. Iniziare i trattamenti quando i nuovi germogli delle talee mostrano una crescita attiva (germogli di 1-2 cm). Il primo trattamento non va effettuato non più tardi di 4 settimane dall'inizio della forzatura. Non si ottiene una riduzione della taglia della pianta ma un miglioramento della qualità della coltura.
Petunia e Calibrachoa: impiegare 1-6 g/litro con un massimo di 5 applicazioni ad intervalli di 7 giorni. Dose, epoca e numero di trattamenti necessari per l'effetto fitoregolatore sulla coltura dipendono dalla varietà e dalla sua velocità di crescita e sviluppo. Utilizzare i dosaggi più alti e un volume d'acqua ridotto per il trattamento della petunia nana.
Le principali indicazioni per l'applicazione del prodotto sono riassunte nella tabella seguente:

Coltura	Dose massima per trattamento (g/litro)	Numero massimo di applicazioni	Intervallo tra le applicazioni (giorni)	Volume massimo (litri d'acqua/ha)
Crisantemi in vaso	5.0g	2	10	1500
Crisantemi	5.0g	3	7	1500
Crisantemi a mazzetto	1.25g	2	21	1500
Girasoli	4.0 g	3	14	1500
Piante ornamentali in vaso e piantine	5.0g	5	7	1500
Kalanchoe	3.0g	3	7	1500
Ortensia	4.0g	3	7	1500
Petunia e Calibrachoa	6.0g	5	7	1500

Attenzione: Non innaffiare le piante per almeno 24 ore: Non applicare su Crisantemo, cv. Fandango; Evitare che un'eccessiva deriva del prodotto provochi sovradosaggio. Non conservare in contenitori metallici.

COMPATIBILITÀ: DAZIDE® ENHANCE si impiega da solo.

ATTENZIONE
- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Da non applicare con mezzi aerei
- Operare in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 GIU. 2015

15A05476
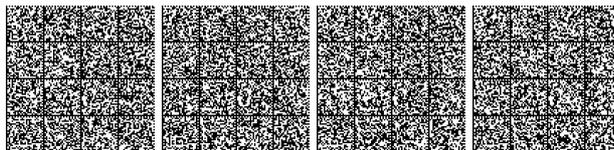
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1° luglio 2015.

Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2013 e delle variazioni percentuali annuali superiori al dieci per cento, relative all'anno 2014, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LE INFRASTRUTTURE,
I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed, in particolare, l'art. 133, commi 4, 5 e 6, e l'art. 253, comma 24;

Visto l'art. 4, comma 2, lettera *o)*, e comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che modifica l'art. 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo» ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, con il quale sono state attribuite al Ministero delle infrastrutture le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 12273 del 19 settembre 2007 di costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007 di nomina dei componenti della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, così come modificato ed integrato alla luce dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 13 marzo 2014 e n. 104 del 25 maggio 2015;

Visto il decreto 30 giugno 2005 del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2004, relative ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi dell'art. 26, commi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinquies*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto 11 ottobre 2006 del Ministro delle infrastrutture, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2004 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2005, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto 2 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2006, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche», così come confermato dal decreto 13 ottobre 2011 adottato in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato - Sezione IV- n. 2961 del 16 maggio 2011;

Visto il decreto 24 luglio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2006 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2007, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto 30 aprile 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi» emanato in deroga a quanto previsto dall'art. 133, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed in attuazione dell'art. 1, commi 1, 3 e 7 del decreto-legge del 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201;

Visto il decreto 9 aprile 2010 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2008 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2009, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che, per mezzo del suindicato decreto 9 aprile 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni ai sensi dell'art. 133, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, sono stati, tra l'altro, riportati i prezzi medi, per l'anno 2007, dei materiali da costruzione più significativi che hanno subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, verificatesi nell'anno 2008, nonché le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nell'anno 2008 rispetto ai prezzi medi rilevati per l'anno 2007;

Visto il decreto 31 marzo 2011 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi

medi per l'anno 2009 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al 10%, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione più significativi, nell'anno 2010 rispetto all'anno 2009, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;

Visto il decreto 3 maggio 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2010 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2011, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto 3 luglio 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2011 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2012, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto 21 maggio 2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2012 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2013, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al 10%, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione più significativi, nell'anno 2013 rispetto all'anno 2012, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;

Preso atto del parere favorevole, reso, all'unanimità, dalla Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, espresso nella seduta del 10 giugno 2015, con il quale sono state approvate le rilevazioni dei prezzi medi relativi all'anno 2013, e le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, relative all'anno 2014, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;

Tenuto conto che, con il suindicato parere, la Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nell'anno 2014, per effetto di circostanze eccezionali di cui all'art. 133, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2013;

Ritenuto di condividere l'impostazione metodologica adottata dalla Commissione consultiva nell'elaborazione del suddetto parere;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 133, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, si rileva che il prezzo dei materiali da costruzione più significativi nell'anno 2014, rispetto all'anno 2013, non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 133, commi 4, 5, e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera *o)*, e comma 5, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dell'art. 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2014 si fa riferimento:

a) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2011;

b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2010;

c) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2009;

d) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2008;

e) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2007;

f) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2006;

g) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto mini-

steriale 24 luglio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005;

h) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004;

i) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.

Roma, 1° luglio 2015

Il Capo dipartimento: SIGNORINI

15A05547

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 giugno 2015.

Revoca dell'autorizzazione concessa con decreto 25 ottobre 2013 al laboratorio D.V.L. di Della Pina Fabrizio, in Torre del Lago Puccini - Viareggio, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 25 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 266 del 13 novembre 2013 con il quale il laboratorio D.V.L. di Della Pina Fabrizio, ubicato in Torre del Lago Puccini – Viareggio (Lucca), via Aurelia Sud n. 592/L è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia – L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Considerato che su richiesta di questa Amministrazione, l'organismo Accredia – L'Ente italiano di accreditamento con nota datata 16 giugno 2015, numero di protocollo 19707/15/ST/gp ha comunicato che il laboratorio in argomento non è più accreditato a seguito di richiesta di rinuncia del laboratorio stesso;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto 25 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 266 del 13 novembre 2013 al laboratorio D.V.L. di Della Pina Fabrizio, ubicato in Torre del Lago Puccini - Viareggio (Lucca), via Aurelia Sud n. 592/L al rilascio dei certificati di analisi nel settore oelicolo, è revocata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2015

Il direttore generale: GATTO

15A05524

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Leonardo 93 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Leonardo 93 - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.026.399,00 si riscontra una massa debitoria di € 1.031.314,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 5.799,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Leonardo 93 - Società Cooperativa a responsabilità Limitata», con sede in Genova (codice fiscale 03396590105) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Marchese, nato a Genova il 19 agosto 1970 (codice fiscale MRCLRT70M19D969E), ivi domiciliato in Piazza Dante n. 8/11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 giugno 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A05592

DECRETO 18 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sastek società cooperativa il liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Sastek Società Cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.889,00, si riscontra una massa debitoria di € 63.866,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 60.977,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti
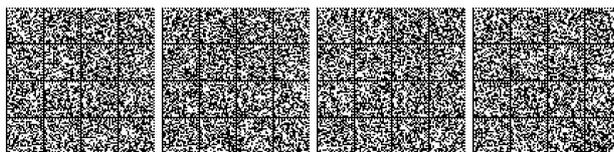
interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Sastek Società Cooperativa in Liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 09325401009) è posta in liquidazione coatta amministrativa, aí sensi dell'art. 2545-terdeciesc.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Lorenzo Frattarolo, nato il 31 luglio 1976 (C.F. FRTLNZ76L31D643D) e domiciliato in Foggia, via Zara n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 giugno 2015

Il Ministro: GUIDI

15A05449

DECRETO 18 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Scoop società cooperativa» in sigla «Scoop soc. coop. in liquidazione», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Scoop Società Cooperativa» in sigla «Scoop Soc. Coop.» in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2009, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 248.316,00, si riscontra una massa debitoria di € 255.514,00 ed un patrimonio netto negativo di € 16.987,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Scoop Società Cooperativa» in sigla «Scoop Soc. Coop.» in liquidazione», con sede in Napoli (codice fiscale 05679401215) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Lorenzo Mazzeo, nato a Pescopagano (PZ) il 4 ottobre 1946 (c.f. MZZLNZ 46R04G496L) e domiciliato in Napoli, via Niccolò Tommaseo n. 2 .

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà defmito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 giugno 2015

Il Ministro: GUIDI

15A05450
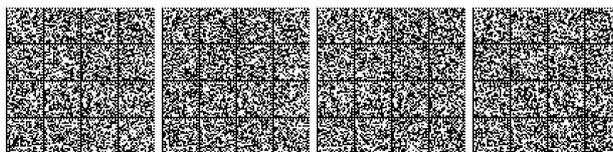
DECRETO 18 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «S.G.S. società cooperativa», in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «S.G.S. Società Cooperativa» con sede in Padova;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione-coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2013 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.177.805,00 si riscontra una massa debitoria di € 2.744.7978,00 ed un patrimonio netto negativo di € 1.587.327,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha dichiarato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S.G.S. Società Cooperativa» con sede in Padova (PD), (codice fiscale 03408510281) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Filippo Barattolo, nato a Bari il 5 ottobre 1946 ed ivi residente in Corso Cavour n. 51.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 giugno 2015

Il Ministro: GUIDI

15A05452

DECRETO 19 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Libertas Santerno società cooperativa edificatrice», in Imola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Libertas Santerno Società Cooperativa Edificatrice» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2014 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 25.387,00, si riscontra una massa debitoria di € 90.644,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 97.132,00.

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Libertas Santerno Società Cooperativa Edificatrice», con sede in Imola (BO). (codice fiscale 82000870376) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Claudia Nanni (C.F. NNN CLD 74B44 D704V), nata a Forlì (FC) il 4 febbraio 1974, e domiciliata in Bologna, via Don G. Bedetti, n. 22.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 giugno 2015

D'Ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
COZZOLI

15A05447

DECRETO 19 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Italia 77 società cooperativa in liquidazione», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Italia 77 Società Cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 12.857,00, si riscontra una massa debitoria di € 32.286,00 ed un patrimonio netto negativo di € 19.429,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Italia 77 società Cooperativa in liquidazione», con sede in Bologna (BO) (codice fiscale 01119280376) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *Curriculum Vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Claudia Nanni, nata a Forlì il 4 febbraio 1974 (C.F. NNN CLD 74B44 D704V), domiciliata in Bologna, via Don G. Bedetti, n. 22.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 giugno 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A05448
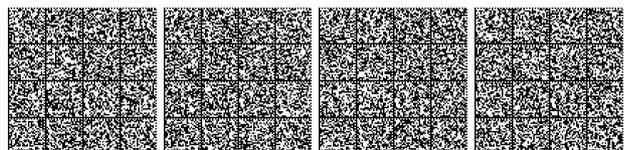
DECRETO 19 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Tagliere - Società cooperativa in liquidazione», in Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative Italiane ha chiesto che la società cooperativa «Il Tagliere - Società Cooperativa in Liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 65.306,00, si riscontra una massa debitoria di € 127.456,00 ed un patrimonio netto negativo di € 62.150,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Tagliere - Società Cooperativa in Liquidazione», con sede in Verona (VR) (codice fiscale 03209920234) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Patrizia Penino, nata a Palermo, il 10 febbraio 1964 (codice fiscale PRR PRZ 64B50 G273W) e domiciliata in Verona, Corso Porta Nuova, n. 11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 giugno 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A05591

DECRETO 26 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di costruzioni - società cooperativa», in Modena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto , 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa di Costruzioni - Società Cooperativa con sede in Modena»;

Considerato che dalla situazione economica - patrimoniale al 30 novembre 2014, approvata dal Consiglio di amministrazione in data 12 marzo 2015 emergono i seguenti valori:

il patrimonio netto, pur non esprimendo valori negativi, si è ridotto da euro 52.119.962 al 31 dicembre 2013 ad euro 29.445.210 alla data del 30 novembre 2014;

la produzione è passata dal 155 milioni di euro nel 2013 a 79 milioni di euro nei primi undici mesi del 2014;

la perdita netta ha raggiunto euro 22.593.999;

i debiti scaduti verso i fornitori ammontano ad oltre euro 24.536.000;

sono pervenuti alla cooperativa diversi decreti ingiuntivi, pignoramenti e istanze di fallimento sospese a seguito della presentazione in data 4 marzo 2015 della domanda di concordato preventivo ex art. 161, sesto comma, L.F.;

il capitale netto circolante è negativo per un valore di euro 32.467.906;

alla data attuale, preso atto della inefficacia delle decisioni adottate nel corso dell'anno 2013 per ridurre i costi, la cooperativa, ha sostanzialmente cessato l'attività; concesso in affitto l'azienda (durata di 48 mesi) con impegno di acquisto da parte dell'affittuario;

le attività immobilizzate, partecipazioni e immobili, sono di difficile ed incerto realizzo.

risultano pendenti tre istanze di fallimento;

Preso atto che in data 22 giugno 2015 la cooperativa ha presentato istanza di rinuncia al concordato preventivo ex art. 161, sesto comma, L.F. attesa l'impossibilità di depositare il Piano concordatario;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante dell'ente ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa di costruzioni - Società Cooperativa», con sede in Modena (MO) (codice fiscale 00175840362) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dott. Claudio Trenti (C.F. TRN CLD 59E13 F257B), nato a Modena il 13 maggio 1959 ivi domiciliato in Corso Canalgrande, n. 17 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Ccmmissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A05451

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina Zentiva».

Con la determinazione n. aRM - 141/2015 - 8043 del 17 giugno 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Zentiva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: AMLODIPINA ZENTIVA.

Confezioni:

037118015 - "5 mg compresse" 10 compresse in blister al/al;

037118027 - "5 mg compresse" 20 compresse in blister al/al;

037118039 - "5 mg compresse" 28 compresse in blister al/al;

037118041 - "5 mg compresse" 30 compresse in blister al/al;

037118078 - "5 mg compresse" 100 compresse in blister al/al;

037118054 - "5 mg compresse" 50 compresse in blister al/al;

037118080 - "5 mg compresse" 300 (10x30) compresse in blister al/al;

037118066 - "5 mg compresse" 98 compresse in blister al/al;

037118092 - "10 mg compresse" 10 compresse in blister al/al;

037118155 - "10 mg compresse" 100 compresse in blister al/al;

037118104 - "10 mg compresse" 20 compresse in blister al/al;

037118116 - "10 mg compresse" 28 compresse in blister al/al;

037118128 - "10 mg compresse" 30 compresse in blister al/al;

037118130 - "10 mg compresse" 50 compresse in blister al/al;

037118142 - "10 mg compresse" 98 compresse in blister al/al;

037118167 - "10 mg compresse" 14 compresse in blister al/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A05502

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Retalzem».

Con la determinazione n. aRM - 142/2015 - 81 del 17 giugno 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: RETALZEM.

Confezione: 028003010.

Descrizione: "180 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 16 capsule.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A05503

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diproform»

Con la determinazione n. aRM - 143/2015 - 1117 del 17 giugno 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della MSD Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: DIPROFORM.

Confezione: 024607020.

Descrizione: "0,05% + 3% crema" tubo 30 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A05504

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Montelukast Sigillata».

Con la determinazione n. aRM - 144/2015 - 3013 del 17 giugno 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Sigillata Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: MONTELUKAST SIGILLATA.

Confezione: 040998015.

Descrizione: "10 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister AL/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A05508

Comunicato di rettifica dell'estratto della determina FV/140/2015 del 26 maggio 2015, concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Ibigen», con conseguente modifica stampati.

Nell'estratto della determina FV n. 140/2015 del 26 maggio 2015, concernente il "Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale per uso umano Amoxicillina e Acido Clavulanico Ibigen, con conseguente modifica stampati", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 154 del 6 luglio 2015, devono essere modificate le denominazioni di alcune confezioni (018, 032 e 044) del medicinale, come segue:

da:

036766 018 - 1000 mg/20ml + 200 mg/20 ml polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flaconcino;

036766 020 - 2000 mg + 200 mg polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino;

036766 032 - 2000 mg/200 ml polvere per soluzione per infusione 10 flaconi da 20 ml;

036766 044 - 1000 mg/ 200 ml polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso 10 flaconi da 20 ml;

a:

036766 018 - 1000 mg/20ml + 200 mg/20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flaconcino;

036766 020 - 2000 mg + 200 mg polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino;

036766 032 - 2000 mg/200 mg polvere per soluzione per infusione 10 flaconi da 20 ml;

036766 044 - 1000 mg/ 200 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso 10 flaconi da 20 ml.

15A05523

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Piano di gestione del rischio di alluvione del distretto idrografico dell'Appennino Centrale (PGRAAC) - VAS – consultazione *ex* articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'Autorità di bacino del fiume Tevere, con sede in Roma, via Monzambano, 10 - cap 00185 comunica l'avvio, ai sensi degli artt. 13 comma 5 e 14 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., della consultazione per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica del piano/programma: Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Centrale (PGRAAC)

Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica comprende la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e s.m.i. in quanto il piano/programma interferisce con l'area protetta:

Codice	Denominazione	Tipo	Bacino di interesse	Tipologia di ambiente
IT5210003	Fiume Tevere tra San Giustino e Pierantonio	ZSC	Tevere	Aree con acque correnti

La proposta di piano/programma, il rapporto ambientale (comprensivo della valutazione di incidenza) e la sintesi non tecnica sono depositati per la pubblica consultazione presso:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma;

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio - Servizio III - Tutela del Paesaggio - via di San Michele, 22 - 00153 - Roma;

Regione Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Difesa del Suolo - via Salaria Antica Est, 27/F - 67100 - L'Aquila;

Regione Emilia-Romagna - Uff. Presidenza - viale Aldo Moro, 52 - 40127 - Bologna;

Regione Lazio - Uff. Presidenza - via Cristoforo Colombo, 212 - 00145 - Roma;

Regione Marche - Uff. Presidenza - Palazzo Raffaello - Via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 - Ancona;

Regione Molise - Uff. Presidenza - via Genova, 11 - 86100 - Campobasso;

Regione Umbria - Uff. Presidenza - Palazzo Donini - Corso Vannucci, 96 - 06121 Perugia;

Regione Toscana - Uff. Presidenza - Piazza Duomo, 10 - 50122 - Firenze;

Provincia di Chieti - Uff. Presidenza - Corso Marrucino, 97 - 66100 - Chieti;

Provincia de L'Aquila - Uff. Presidenza - via Monte Cagno, 3 - 67100 - L'Aquila;

Provincia di Pescara - Uff. Presidenza - Piazza Italia, 30 - 65121 - Pescara;

Provincia di Teramo - Uff. Presidenza - via G. Milli, 2 - 64100 - Teramo;

Provincia di Forlì-Cesena - Uff. Presidenza - Piazza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 - Forlì;

Provincia di Frosinone - Uff. Presidenza - Piazza Gramsci, 13 - 03100 - Frosinone;

Provincia di Latina - Uff. Presidenza - via A. Costa, 1 - 04100 - Latina;

Provincia di Rieti - Uff. Presidenza - via Salaria, 3 - 02100 - Rieti;

Città metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento IV Servizio 4 «Procedimenti Integrati e Sanzioni Ambientali» - via Tiburtina, 691 - 00159 - Roma;

Provincia di Viterbo - Uff. Presidenza - via Saffi, 49 - 01100 - Viterbo;

Provincia di Ancona - Uff. Presidenza - via Ruggeri, 5 - 60131 - Ancona;

Provincia di Ascoli Piceno - Uff. Presidenza - Piazza Simonetti, 36 - 63100 - Ascoli Piceno;

Provincia di Fermo - Uff. Presidenza - viale Trento, 113 - 63900 - Fermo;

Provincia di Macerata - Uff. Presidenza - Corso della Repubblica, 28 - 62100 - Macerata;

Provincia di Isernia - Uff. Presidenza - via Giovanni Berta snc - 86170 - Isernia;

Provincia di Arezzo - Uff. Presidenza - Piazza della Libertà, 3 - 52100 - Arezzo;

Provincia di Grosseto - Area Pianificazione e Gestione Territoriale - U.P. Assetto Idrogeologico e Nupav - Via Cavour, 16 - 58100 - Grosseto;

Provincia di Siena - Uff. Presidenza - Piazza Duomo, 9 - 53100 - Siena;

Provincia di Perugia - Uff. Presidenza - Piazza Italia, 11 - 06121 - Perugia;

Provincia di Terni - Uff. Presidenza - Viale della Stazione, 1 - 05100 - Terni;

Autorità di bacino del fiume Tevere - Ufficio Studi e Documentazione - U.R.P., via Monzambano, 10 - 00185 - Roma;

La documentazione depositata è consultabile sui siti web dell'Autorità di bacino del fiume Tevere all'indirizzo http://www.abtevere.it/node/1207, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo www.va.minambiente.it.

Ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione della proposta di piano/programma, del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli, per posta ordinaria o PEC, a:

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 - Roma; l'invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Autorità di bacino del fiume Tevere - via Monzambano, 10 - 00185 - Roma - bacinotevere@pec.abtevere.it;

15A05608

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, assegnataria del marchio a fianco indicato, ha presentato, nel 1°semestre del 2105, regolare dichiarazione di smarrimento dei quantitativi di punzoni sotto specificati:

Marchio: 176 VE;

Denominazione: Pugiotto Sandro;

Sede: Mestre;

Punzoni smarriti: 3.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici metrici delle camere di commercio competenti per territorio.

15A05446

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Duphafral Multi»

Estratto del provvedimento n. 437 del 19 giugno 2015

Medicinale veterinario: DUPHAFRAL MULTI" Soluzione iniettabile per bovini, suini, equini, ovini e caprini, cani, gatti, visoni e volatili - AIC n. 102257.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l, via Andrea Doria n. 41 M - 00192 Roma.

Oggetto: Variazione di tipo IB classificata B.II.f.1.b.2:

Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito: Estensione della durata di conservazione del prodotto finito: Dopo la prima apertura (sulla base di dati in tempo reale).

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del prodotto dopo prima apertura

da:

"Dopo apertura il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato"

a:

"Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 giorni".

Per effetto delle suddette variazioni il riassunto delle caratteristiche del prodotto deve essere modificato al paragrafo 6.3.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A05445

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario

Si riporta l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 46 del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193, «Attuazione della direttiva 2004/28/CE, recante codice comunitario dei medicinali veterinari» alla data del 30 giugno 2015.
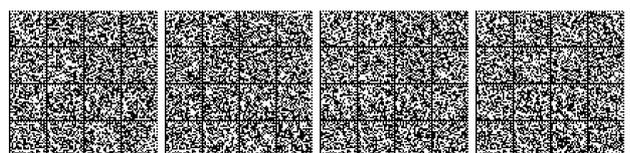
Le tipologie di produzioni o controlli autorizzate agli stabilimenti in elenco, sono riportate dettagliatamente nelle rispettive autorizzazioni che sono state notificate alle Società titolari degli stabilimenti stessi.

Il medesimo elenco è altresì disponibile sul sito del Ministero della salute alla sezione farmaci e dispositivi veterinari www.ministerosalute.it/farmaciVeterinari.

1. Abbvie S.r.l. - Via Pontina Km 52 - 04100 Campoverde di Aprilia (Latina).

2. Abiogen Pharma S.p.A. - Via Meucci, 36 - 56014 Ospedaletto (PISA).

3. Acme Drugs S.r.l. - Via Portella della Ginestra, 9 - 42025 Cavriago (Reggio Emilia).

4. ACS Dobfar S.p.A. - Viale Addetta, 4/12 - 20067 Tribiano (Milano).

5. ACS Dobfar S.p.A. - Via Rossini, 9/11 - 20067 Tribiano (Milano).

6. Adare Pharmaceuticals S.r.l. - Via Martin Luther King, 13 - 20060 Pessano con Bornago (Milano).

7. Alfa Omega S.r.l. - Via Leonardo da Vinci, 28 - 44100 Copparo (Ferrara).

8. Bayer Healthcare Manufacturing S.r.l. - Via delle Groane, 126 - 20024 Garbagnate Milanese (Milano).

9. Beltapharm S.p.A. -Via Stelvio, 66 - 20095 Cusano Milanino (Milano).

10. Bieffe Medital S.p.A. -Via Nuova Provinciale snc - 23034 Grosotto (Sondrio).

11. Biopharma S.r.l. - Via delle Gerbere, 20/22 - 00400 Santa Palomba - Pomezia (Roma).

12. Bristol Myers Squibb S.r.l. - Contrada del Ceraso - 03012 Anagni - (Frosinone).

13. Bruschettini S.r.l. - Via Isonzo, 6 - 16147 Genova.

14. C.O.C. Farmaceutici S.p.A. - Via Modena, 15 - 40019 S. Agata Bolognese (Bologna).

15. Ceva Salute Animale S.p.A. - Via Leopardi, 2/C - 42025 Cavriago (Reggio Emilia).

16. Chelab S.r.l. - via Resana, 25 - 31023 Resana (Treviso).

17. Chemicals Laif S.p.A. -Via Roma, 69 – 36020 Castegnero (Vicenza).

18. Chemifarma S.p.A. - Via Don Eugenio Servadei, 16 - 47100 Forlì (Forlì Cesena).

19. Cicieffe S.r.l. - Via Provinciale, 13 - 24040 Fornovo San Giovanni (Bergamo).

20. Corden Pharma S.p.A. - Viale dell’Industria, 3 - 20867 Caponago (Monza Brianza).

21. DHL Supply Chain S.p.A. - Viale delle Industrie, 2 - 20090 Settala (Milano).

22. DOX-AL Italia S.p.A. - Via Mascagni, 6/A - 20050 Sulbiate (Milano).

23. Eigenmann & Veronelli S.p.A. - Via Vigevano, 63/a, fraz. San Martino - 28069 Trecate (Novara).

24. Eli Lilly Italia S.p.A. - Via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze).

25. Eurofins Biolab S.p.A. - Via Bruno Buozzi, 2 - 20090 Vimodrone (Milano).

26. Facta Farmaceutici S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto - 64020 S. Nicolò a Tordino (Teramo).

27. Facta Farmaceutici S.p.A. - Via Laurentina Km, 24,730 - 0040 Pomezia (Roma).

28. Farmila Thea Farmaceutici S.p.A. - Via E. Fermi, 50 - 20019 Settimo Milanese (Milano) -

29. Fatro S.p.A. - Via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emila (Bologna).

30. Fatro S.p.A. -Via Molini Emili, 2 - 25030 Maclodio (Brescia).

31. Fidia Farmaceutici S.p.A. - Via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Padova).

32. Fiege Logistics Italia - Via Amendola, 1 – 20090 Caleppio di Settala (Milano).

33. Filozoo S.r.l. - Viale del Commercio, 28/30 - 41012 Carpi (Modena).

34. Fresen*ius* Kabi Italia S.r.l. - Via Camagre, 41/43 - 37063 Isola della Scala (Verona).

35. Friulchem S.p.A. - Via San Marco, 23 -33099 Vivaro (Pordenone).

36. Gammarad Italia S.p.A. - Via Marzabotto, 4 - 40061 Minerbio (Bologna).

37. Gammaton S.r.l. - Via XXIV Maggio, 14 - 22070 Guanzate (Como).

38. Glaxosmithkline Manufacturing S.p.A. - Via A. Fleming, 2 - 37135 Verona.

39. Haemopharm Biofluids S.r.l. - Via dell’Industria, 6 – 23030 Tovo di S. Agata (Sondrio).

40. Haupt Pharma Latina S.r.l. - Strada Statale, 156, Km 47, 600 - 04100 Borgo San Michele (LATINA).

41. Hering S.p.A. - Viale dello Sviluppo, 6 - contrada da Fargione z.i. ASI - 97015 Modica (Ragusa).

42. ICF Industria Chimica Fine - Via G. B. Benzoni, 50 - Fraz. Scannabue - 26020 Palazzo Pignano (Cremona).

43. I.M.S. Intermedi Medicinali Sintetici S.r.l. - Via Venezia Giulia, 23 - 20157 Milano.

44. Il Ceppo S.a.s. - Via Monteresi, 3 - 53035 Monteriggioni (Siena).

45. Industria Italiana Integratori Trei S.p.A. - Via Affarosa, 4 - 42010 Rio Saliceto (Reggio Emilia).

46. Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l. - Via Cassia Nord, 3 - 53014 Monteroni d’Arbia (Siena).

47. Intervet Productions S.r.l. - Via Nettunense Km 20,300 - 04011 Aprilia (Latina).

48. Istituto De Angeli S.p.A. - Località Prulli, 3/c- 50066 Reggello (Firenze).

49. Istituto Profilattico Farmaceutico Candioli S.p.A. - Via Alessandro Manzoni, 2 - 10092 Beinasco (Torino).

50. IZO S.r.l. a socio unico - Strada Statale 234 per Cremona Km 28,200 - 27013 Chignolo Po (Pavia).

51. Janssen Cilag S.p.A. - Via C. JANSSEN, 23 - 04010 Borgo San Michele - Latina.

52. Labanalysis S.r.l. - Viale Europa, 5 - 27041 Casanova Lonati (Pavia).

53. Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.A. - Via Licinio, 11 - 22036 Erba (Como).

54. Merial Italia S.p.A. - Via Baviera, 9 - 20124 Noventa Padovana (Padova).

55. Microchem S.r.l. - Via Turati, 2 - 29017 Fiorenzuola d’Arda (Piacenza).

56. Monico S.p.A. - Via Ponte di Pietra, 7 - 30173 Mestre (Venezia).

57. Neologistica S.r.l. - L.go Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

58. Patheon Capua S.p.A. - Strada Statale Appia, 46/48 - 81043 Capua (Caserta).

59. PB Beltracchini S.r.l. - Via S. Erasmo, 6 - 20027 Rescaldina (Milano).

60. Pfizer Italia S.r.l. - Via del Commercio, 25/26 - 63046 Marino del Tronto (Ascoli Piceno).

61. Pharmac Italia S.r.l. - Viale Umbria, 55/57 - 40065 Rozzano (Milano).

62. PRC Ticinum LAB S.r.l. - Via Bovio, n. 6 - 28100 Novara.

63. Research Toxicology Centre S.p.A. - Via Tito Speri, 14 - 00040 Pomezia (Roma).

64. S. M. Farmaceutici S.r.l. - Via Zona Industriale - 85050 Tito Scalo (Potenza).

65. SALF Laboratorio Farmacologico S.p.A. - Via G. Marconi, 2 - 24069 Cenate Sotto (Bergamo).

66. Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A. - Via delle Industrie snc - 26814 Livraga (Lodi).

67. Teknofarma S.p.A. - Strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14 - 10156 Torino.

68. Tosvar S.r.l. - Via del Lavoro, 10 - 20060 Pozzo d'Adda (Milano).

69. Tubilux Pharma S.p.A. - Via Costarica, 20/22 - 00040 Pomezia (Roma).

70. Unione Commerciale Lombarda S.p.A. - Via G. Di Vittorio, 36 - 25125 Brescia.

71. UPS Healthcare Italia S.r.l. - Via Formellese, Km 4,300 - 00060 Formello (Roma).

72. Vetem S.p.A. - Lungomare L. Pirandello, 8 - 92014 Porto Empedocle (Agrigento).

73. Vétoquinol Italia S.p.A. - Via Piana, 265 - 47032 Bertinoro (Forlì Cesena).

74 Zoetis Manufacturing Italia S.r.l. - Via F. Gorgone, 6 s.n.c. - 95121 Catania.

75. Zoetis Manufacturing Medolla S.r.l. - Via Rubadello, 6 - 40136 Medolla (Modena).

15A05477

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi FILOSTIN 120 S – 120 mg/g per suini (fino a 35 Kg di peso), broiler, tacchini, galline ovaiole e conigli.

Estratto del provvedimento n. 434 del 16 giugno 2015

Premiscela per alimenti medicamentosi FILOSTIN 120 S - 120 mg/g per suini (fino a 35 Kg di peso), broiler, tacchini, galline ovaiole e conigli.

Confezioni:

Sacchi da 10 Kg - A.I.C. n. 102460033;

Sacchi da 25 Kg – A.I.C. n. 102460045.

Titolare A.I.C.: Filozoo S.r.l. con sede in V. del Commercio 28/30, Carpi (MO).

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA - Adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea con la decisione di esecuzione della CE (2015) 1916 del 16 marzo 2015.

Si conferma l'accettazione della modifica come di seguito descritta: adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea con la decisione di esecuzione della CE (2015) 1916 del 16 marzo 2015.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati ai seguenti punti del riassunto delle caratteristiche del prodotto:

4.2. Indicazioni per l'utilizzazione specificando la specie di destinazione;

4.3. Controindicazioni;

4.4. Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione;

4.5. Precauzioni speciali per l'impiego;

4.9. Posologia e via di somministrazione;

5.1. Proprietà farmacodinamiche.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati secondo quanto indicato nel decreto 21 aprile 2015. "*G.U.* n. 103 del 6 maggio 2015".

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A05478

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «Oberlausitzer Biokarpfen»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea — serie C 212 del 27 giugno 2015 a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Germania ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria "Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati" - "Oberlausitzer Biokarpfen".

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali — Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica — PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 — Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

15A05507

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Oliva di Gaeta».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Oliva di Gaeta» come denominazione di origine protetta, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'Oliva di Gaeta D.O.P. ed acquisito inoltre i pareri della Regioni Lazio e Campania, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno pervenire, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare dell'ippica e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV – via XX Settembre n. 20, 00187 Roma – entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilità nonché, se con adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o 4 del Regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012; forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.

Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguirà la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

Disciplinare di Produzione Denominazione di Origine Protetta
"Oliva di Gaeta"

Art.1 - Denominazione

La Denominazione di Origine Protetta "*Oliva di Gaeta*" è riservata esclusivamente alle olive da mensa, derivanti dalla varietà di olivo "Itrana", del tipo nere che rispondono alle condizioni ad ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art.2 - Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo l'"*Oliva di Gaeta*" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- *Forma*: sferoidale;
- *Calibro*: minimo 12 mm;
- *N° di frutti/Kg*: non maggiore di 410;
- *Colore*: da rosa intenso a violaceo;
- *Rapporto polpa/nocciolo:* non inferiore a 3
- *Polifenoli totali:* non inferiore a 12 mg/kg;
- *Tocoferoli totali:* non inferiore a 42 mg/kg.

Inoltre la polpa deve presentare: distacco dal nocciolo netto e completo, consistenza morbida, sapore tipico, lievemente amaro, acetico e/o lattico, colore da rosa intenso a violaceo.
Eventuali difetti delle drupe, quali difetti della pellicola con o senza alterazioni della polpa, raggrinzimento, presenza del picciolo, danneggiamenti di crittogame e/o insetti, sono tollerati nella misura massima del 6 % di prodotto finito.

Art.3 - Delimitazione geografica della zona di produzione

La zona di coltivazione e produzione delle olive a Denominazione di Origine Protetta "*Oliva di Gaeta*" comprende i seguenti territori delle Regioni Lazio e Campania.

Provincia di Latina: Intero territorio amministrativo dei comuni di Bassiano, Campodimele, Castelforte, Cori, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Maenza, Minturno, Monte S. Biagio, Norma, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Roccamassima, Roccasecca dei Volsci, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Spigno Saturnia, SS. Cosma e Damiano, Terracina e parte del territorio del Comune di Cisterna di Latina. Relativamente al Comune di Cisterna di Latina il limite inferiore della zona di produzione è coincidente con il tracciato della linea ferroviaria Roma - Napoli;
Provincia di Frosinone: Intero territorio amministrativo dei comuni di Amaseno, Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, Pico;
Provincia di Roma: Intero territorio amministrativo dei comuni di Castel Madama, Castel S. Pietro, Palestrina, Labico, Valmontone, Artena, San Gregorio da Sassola, Casape, Poli e Tivoli.
Provincia di Caserta: Intero territorio amministrativo dei comuni di Sessa Aurunca e Cellole.

Art.4 - Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output.
In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo, dei coltivatori, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei trasformatori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art.5 - Metodo di Ottenimento

Il metodo di ottenimento dell'"*Oliva di Gaeta*" si basa sulle pratiche tradizionalmente seguite nel territorio di cui all'art 3. Esso consta delle seguenti fasi:
5.1 *Materia prima*:
L'"*Oliva di Gaeta*" a Denominazione di Origine Protetta è ottenuta esclusivamente dai frutti della varietà di olivo "*Itrana*". Non è ammessa l'utilizzazione di piante di "*Itrana*" geneticamente modificate.

È vietato destinare alla produzione dell'"*Oliva di Gaeta*" partite di olive che presentino drupe immature, molli, con epicarpo di colore rosso e/o assenza di "insanguamento" della polpa

5.2 *Tecniche colturali*:

La principale condizione tecnico-colturale degli olivi della varietà *"Itrana"*, da cui provengono le drupe destinate alla produzione dell'"*Oliva di Gaeta*", è quella di un ciclo colturale tipicamente biennale.

La forma di allevamento delle piante è quella in volume riconducibile al "vaso policonico".

Limitatamente agli oliveti di nuovo impianto sono ammesse anche altre forme di allevamento quali: monocono, fuso, monocaule libero.

È ammesso il rinfittimento degli oliveti già esistenti, a condizione che i soggetti di nuovo impianto siano allevati con la medesima forma delle altre piante preesistenti.

La coltivazione degli oliveti deve essere improntata al principio generale della buona e razionale tecnica agraria. Relativamente alle pratiche agronomiche della concimazione, diserbo e difesa fitosanitaria, queste devono essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti.

Le drupe da destinare alla produzione dell'"*Oliva di Gaeta*" a Denominazione di Origine Protetta devono essere raccolte allo stadio di piena maturità, che viene raggiunto quando l'epicarpo si presenta nero, brillante e talora ricoperto da una velatura pruinosa localmente definita "panno", mentre la polpa vira dal colore bianco verso il colore rosso vinoso scuro (insanguamento) a partire dalla periferia del frutto.

È vietato l'impiego sulle piante di prodotti ad azione maturante e/o cascolante, in qualsiasi fase del ciclo di coltivazione.

È vietato l'uso di ormoni, siano essi di origine vegetale che di origine sintetica.

La raccolta del prodotto dalle piante deve essere effettuata a mano (brucatura) o con altre forme di raccolta che prevedono l'impiego di macchine e/o attrezzature agevolatrici, a condizione che la metodica utilizzata sia tale da non arrecare danneggiamenti alle drupe ed alle piante.

L'epoca di raccolta delle olive ha inizio quando almeno il 60% delle drupe recate dalle piante presenti lo stadio di maturazione di cui sopra.

Dopo la raccolta le drupe devono essere conservate e trasportate in contenitori inerti, provvisti di adeguate aperture o fessurazioni per consentire la circolazione dell'aria; in ogni caso lo strato del prodotto ivi contenuto non può superare l'altezza di 25 cm. È vietato il trasporto e la conservazione delle drupe in sacchi di qualsiasi tipo ovvero in contenitori chiusi a tenuta.

La quantità di olive da destinare alla lavorazione dell'"*Oliva di Gaeta*" non può superare la quantità di 7,0 t per ettaro di oliveto. Il prodotto, una volta raccolto, viene sottoposto alla calibratura, allo scopo di eliminare drupe troppo piccole (inferiore al calibro 13 mm), ed alla cernita manuale, per allontanare le olive non sufficientemente mature, attaccate dai parassiti, danneggiate dal gelo o durante il trasporto.

5.3 *Metodo di lavorazione dell'"Oliva di Gaeta*":

Le partite di olive destinate alla Denominazione di Origine Protetta "*Oliva di Gaeta*" entro 24 ore dalla raccolta devono essere avviate al processo di lavorazione secondo il "*sistema alla Itrana"*.

Tale sistema prevede l'avvio naturale della fermentazione lattica escludendo l'aggiunta immediata di sale e/o di sostanze acidificanti di sintesi. Allo scopo, le drupe vengono poste in recipienti ad uso alimentare che, a seguire, saranno riempiti con acqua potabile fino alla completa sommersione delle drupe stesse.

Il prodotto dovrà essere mantenuto in tale stato al fine di permettere l'avvio e lo sviluppo naturale del processo di fermentazione, al termine del quale il pH diventa inferiore o uguale a 4,5.

Successivamente si procede all'aggiunta al liquido di governo del sale da cucina (cloruro di sodio) in quantità non superiore ai 7,0 kg di sale per ogni 100 kg di drupe allo stato fresco, in modo da ottenere la salamoia.

È assolutamente vietata in ogni fase del processo di trasformazione l'aggiunta di acidificanti di sintesi per favorire o provocare la riduzione del pH, il cui andamento deve essere conseguente solo alla fermentazione lattica naturale.

La salamoia deve presentare caratteristiche quali: colore rosso vinoso brillante, odore lattico con leggero spunto acetico, stato liquido limpido e pH inferiore o uguale a 4,5.
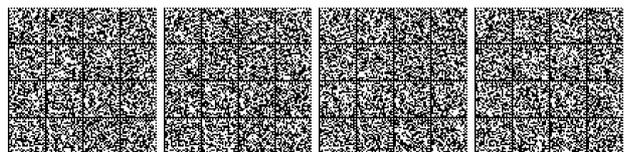
Dopo almeno 5 mesi dalla salatura, le olive sono pronte per essere confezionate ed avviate al consumo come olive da mensa a Denominazione di Origine Protetta "*Oliva di Gaeta"*.
Prima del confezionamento la salamoia deve essere opportunamente filtrata e, eventualmente, corretta nel tenore in sale per riportare il pH ad un valore inferiore o uguale a 4,5.
All'atto del confezionamento, è consentito l'impiego di sostanze acidificanti e/o conservanti, quali acido L-ascorbico e acido citrico, al fine di favorire e prolungare la conservabilità del prodotto.
È ammessa la pastorizzazione della salamoia.
È tassativamente vietata la pastorizzazione delle olive.

Art.6 - Legame con l'ambiente

Le caratteristiche peculiari dell'"*Oliva di Gaeta*" sono:
- consistenza della polpa morbida, con distacco dal nocciolo netto e completo;
- sapore lievemente amaro, acetico e/o lattico che la distingue dalle altre varietà di oliva da tavola;
- colore della polpa da rosa intenso a violaceo;
- un perfetto equilibrio tra gusto e aroma;
- maggiore quantitativo di polifenoli e tocoferoli totali rispetto ad altre olive in salamoia;
- presenza di α–tocoferolo in forma acetata, assente nelle altre olive in salamoia.

È provato che le suddette caratteristiche chimico-organolettiche che non si riscontrano in altri prodotti similari ottenuti in altri areali, conferiscono al prodotto una univoca identità nei mercati con la specifica denominazione "*Oliva di Gaeta*".
Queste qualità esclusive sono essenzialmente legate ai fattori ambientali (clima, terreno), oltre che dalla varietà "Itrana"che non ha altrove una così intensa diffusione, adattandosi perfettamente alle condizioni pedologiche della zona di coltivazione perimetrata come all'art. 3 che precede.
Il clima della zona interessata alla DOP, di tipo mediterraneo risponde in modo ottimale alle esigenze climatiche della cultivar. Infatti, è caratterizzato da: estati calde ed asciutte, inverni poco freddi, privi di gelate, e piovosi; da temperature medie annuali che vanno da un minimo di 10°C ad un massimo di 17°C, mentre le medie delle minime del mese più freddo vanno da un minimo di 1,8°C ad un massimo di 7°C; da precipitazioni medie annuali nella fascia costiera di circa 700-800 mm, con tendenza ad aumentare verso le zone interne con precipitazioni medie annuali fra 1200-1500 mm. In particolare nella zona costiera, generalmente, si verifica uno stato di aridità intensa e prolungata, da 1 a 5 mesi (aprile-agosto), con 2 mesi di subaridità.
I terreni calcarei della zona di coltivazione, addossati al sistema orografico dei monti Tiburtini, Prenestini, Lepini, Ausoni e Aurunci, spesso misti a materiale di origine vulcanico, di medio impasto, risultano essere ricchi di sostanza organica e con basse percentuali di argilla. Tale struttura del terreno permette di assicurare oltre al perfetto sgrondo delle acque anche l'assorbimento ed il mantenimento del calore del sole.
Nella zona a Denominazione di Origine Protetta "*Oliva di Gaeta*", l'olivicoltura è profondamente legata al tessuto sociale locale che ha condizionato per secoli lo sviluppo del territorio e di conseguenza la vita delle popolazioni che si sono succedute nel tempo, incidendo soprattutto sull'economia della zona, quasi esclusivamente basata sulla coltivazione della varietà "Itrana" e sulla propria produzione di olio e olive di alta qualità.
Da numerose tracce presenti in vari documenti storici risalenti al Ducato di Gaeta, concernenti la produzione ed il commercio di olive (nere) da tavola, si evince che il territorio amministrato da tale Ducato fu la culla di origine dell'omonima oliva.
La denominazione *Oliva di Gaeta* può storicamente essere ricondotta al nome del territorio di origine, per l'appartenenza all'omonimo Ducato, oltre che a quello del porto di partenza delle navi per i maggiori mercati al consumo dell'oliva nera. Da allora la denominazione "*Oliva di Gaeta"* è utilizzata da commercianti e produttori per indicare l'oliva itrana nera da tavola ottenuta secondo un particolare sistema di trasformazione locale. Dal punto di vista storico, il legame tra il prodotto ed il territorio è comprovato da numerose testimonianze documentali.
Molti sono anche i riferimenti storici relativi al metodo di elaborazione delle olive nere da tavola.
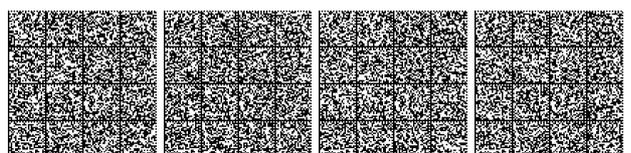
Tali fattori ambientali ed umani nell'area di coltivazione della Denominazione di Origine Protetta "*Oliva di Gaeta"* incidono in modo univoco sulle caratteristiche organolettiche e qualitative del prodotto.
La denominazione "*Oliva di Gaeta*" è ormai consolidata nel tempo da diversi decenni, come dimostrato da fatture, etichette, materiale pubblicitario, pubblicazioni.

Art.7- Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'articolo 37 del Reg.(UE) n. 1151/2012. Tale struttura è l'organismo di controllo Certiquality S.r.l. , con sede in Via G. Giardino n. 4, 20123 Milano, tel. 02-8069171, fax 02-86465295, e-mail certiquality@certiquality.it.

Art.8 - Etichettatura

Il prodotto avviato al consumo con la Denominazione di Origine Protetta "*Oliva di Gaeta*" può essere confezionato:
- in recipienti ad uso alimentare della capacità massima di 25 litri. Per tale tipologia di confezione deve essere riportata sul contenitore la data di confezionamento a caratteri marcati e ben visibili e indelebili;
- in contenitori di vetro trasparenti fino alla capacità massima di 4 litri;
- in contenitori monouso di plastica fino alla capacità massima di 4 litri.

Il prodotto "*Oliva di Gaeta*" D.O.P., dovrà recare obbligatoriamente sulle etichette a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico europeo identificativo delle produzioni D.O.P. e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori informazioni:
- "*Oliva di Gaeta*" seguita dall'acronimo DOP (Denominazione di Origine Protetta);
- il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda produttrice;
- il logo del prodotto, costituito dalla sagoma caratteristica dell'oliva itrana con picciolo, contornata da un bordo di colore bianco dello spessore almeno di 1pt.. All'interno dell'oliva troviamo la denominazione "OLIVA di GAETA – DOP" e due foglie su ramo di olivo.

I riferimenti di colore espressi in quadricromia sono i seguenti:
- la sagoma dell'oliva di colore viola: da C5% M25% Y29% K1% a C52% M75% Y30% K17%.
- bordo bianco: C0% M0% Y0% K0%;
- le scritte "OLIVA di GAETA" e "DOP", sono di colore giallo: C0% M0% Y100% K0%.
- Il picciolo è di colore nero: C0% M0% Y0% K100%.
- La base del picciolo va da C37% M28% Y72% K21% a C52% M75% Y30% K17%.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dalla cui coltura il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.
La designazione "*Oliva di Gaeta*" è intraducibile.

15A05525

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della «Ariel Società Cooperativa Sociale», in Trieste

Con deliberazione n. 1298 dd.03.07.2015 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ex art. 2545-*septiedecies* c.c., senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal 1° comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Ariel Società Cooperativa Sociale» corrente in Trieste, C.F. 01171320326, costituita il giorno 31 ottobre 2009 per rogito notaio dott.ssa Paola Clarich di Trieste.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

15A05537

Liquidazione coatta amministrativa della «Dimensione 90 Società Cooperativa», in Codroipo

Con deliberazione n. 1299 dd.03.07.2015 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Dimensione 90 Società Cooperativa» corrente in Codroipo, C.F. 01695990307, costituita il giorno 3 agosto 1990 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, via Andreuzzi n. 12.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

15A05538

Scioglimento della «Itineris società cooperativa sociale», in Osoppo

Con deliberazione n. 1297 dd.03.07.2015 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., la cooperativa «Itineris Società Cooperativa Sociale» con sede in Osoppo, C.F. 02628720308, costituita addì 31 agosto 2010 per rogito notaio avv. Bruno Panella di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Paolini, con studio in Tolmezzo, via Del Din n. 10/b.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

15A05539

Liquidazione coatta amministrativa della «Clean Eco Società Cooperativa», in Udine

Con deliberazione n. 1303 dd.03.07.2015 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* cc., della cooperativa «Clean Eco Società Cooperativa» con sede in Udine, C.F. 02625450305, costituita il giorno 23 luglio 2010 per rogito notaio dott. Giovanni Rubini di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Turello, con studio in Udine, via Andreuzzi n. 12.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

15A05540

Liquidazione coatta amministrativa della «Latteria di Buja Società Cooperativa Agricola», in Buja

Con deliberazione n. 1301 dd.03.07.2015 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Latteria di Buja Società Cooperativa Agricola» corrente in Buja, C.F. 020315950303, costituita il giorno 4 maggio 1974 per rogito notaio dott. Gianpaolo Missio di Tricesimo ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, Via Andreuzzi n. 12.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

15A05541

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 28 del 29 giugno 2015

Il Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 548, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, in relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012, nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena,

Rende noto

che con propria ordinanza n. 28 del 29 giugno 2015 ha approvato il progetto esecutivo e gli atti di gara dell'intervento individuato con il codice 2012EGR0244 avente ad oggetto "Adeguamento idraulico dei Torrenti Magione - Radicata e Patrignone nel Comune di Orbetello, appartenente al Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza" approvato con propria ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013;

che l'ordinanza è disponibile nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 3 luglio 2015 parte prima, ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 42, decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

15A05526

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-167) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
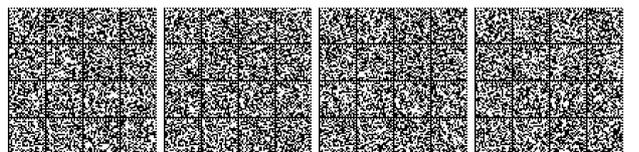
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
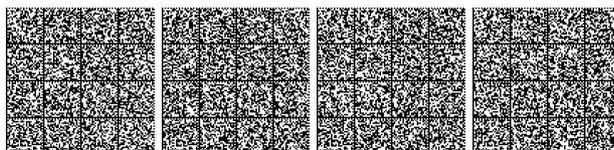
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00